



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - CHIARIMENTI APPLICATIVI ART. 10 (ALLEGATO A alla Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 18 febbraio 2025)

“VALORIZZAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE (AREE TUTELATE)”

Richiamato il vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - DCC 51/2024, in particolare l'art. 10 “Valorizzazione di aree di particolare interesse (aree tutelate)”;

Dato atto degli incontri di confronto e concertazione svolti in seguito all'approvazione del regolamento in oggetto, con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori, di cui alla documentazione in atti;

Si riportano di seguito i chiarimenti applicativi di cui ai punti:

- 1) Articoli usati**, art. 10 - c. 3 lett. d) primo punto
- 2) Merci alla rinfusa**, art.10 - c. 3 lett. e) secondo punto
- 3) Tende e ombrelloni**, art. 10 - c. 3 lett. b) e lett. e) sesto punto
- 4) Ulteriori coperture**, art.10 - c. 3 lett. e) settimo punto-----

- 1) Articoli usati**, art. 10 - c. 3 lett. d) primo punto

“di norma non è consentita la vendita:

- di abbigliamento, accessori e calzature e altri articoli usati nei mercati ordinari del Lunedì e Venerdì del centro storico della città;”

Chiarimento applicativo

Il principio su cui si basa il regolamento è tendere alla riqualificazione, ordine e decoro dei due mercati settimanali del centro storico. Pertanto, nel confermare il divieto di vendere abbigliamento, accessori e calzature usate, si specifica che per "altri articoli usati" si fa riferimento ad ulteriori articoli appartenenti al settore tessile, abbigliamento e moda.

Non sono inoltre ammessi gli articoli usati che rientrano nella tipologia di antiquariato/collezionismo.

- 2) Merci alla rinfusa**, art.10 - c. 3 lett. e) secondo punto

“le merci non devono essere esposte alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia, ecc. devono essere collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati e non disposti secondo un assetto consono, se non in una parte ridotta e residuale della superficie di vendita complessiva (es. “angolo delle occasioni”)”;

Chiarimento applicativo

Per merce alla rinfusa deve intendersi la merce disposta fin dalla fase di allestimento del punto vendita, in maniera non piegata o non appesa, messa a disposizione della clientela direttamente nei cestoni in modo disordinato tale da favorire il “self service”.

Si conferma quanto indicato nel regolamento: importante è dedicare solo una parte “residuale” del banco alla merce non ordinata/piegata.

In particolare, la verifica è svolta all'inizio dell'attività di commercio considerato che a fine giornata la struttura espositiva può modificarsi nello svolgimento della vendita ai clienti.

3) Tende e ombrelloni, art. 10 - c. 3 lett. b) e lett. e) sesto punto

Dall'analisi del combinato disposto dell'art. 10 - c. 3 lett. b) e lett. e) sesto punto, risulta che nei mercati ricadenti nelle aree tutelate, laddove previsto dall'Allegato al Regolamento "Piano del commercio su aree pubbliche", l'uso del veicolo a motore:

- il veicolo deve essere collocato all'interno dello spazio di vendita con le tende a bordo-mezzo;
- le tende, le coperture dei banchi e le strutture in generale devono essere di adeguata fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro;
- non sono ammessi ombrelloni liberi. L'uso degli ombrelloni è giustificabile per cause di forza maggiore per un massimo di 2 settimane;

Chiarimento applicativo:

Nell'ottica della riqualificazione, riordino e decoro complessivo dei mercati del centro storico, i banchi di vendita devono risultare coperti da tende vincolate all'automezzo (i.e. "tende a bordo-mezzo"), anche per motivi di sicurezza.

Qualora per motivi di forza maggiore non si disponga temporaneamente di tali strutture, è tollerato l'utilizzo di ombrelloni in sostituzione delle tende per un massimo di due edizioni consecutive del mercato.

L'utilizzo di ombrelloni, purché vincolati alla struttura principale, è invece ammesso quando costituiscano un completamento dell'area espositiva coperta dalla tenda a bordo-mezzo, qualora quest'ultima non sufficiente a garantire la copertura dell'intera area espositiva. A garanzia del decoro perseguito dal Regolamento, la tenda a bordo mezzo e l'eventuale copertura aggiuntiva deve avere colore tenue, pastello o bianca, essere di adeguata fattura e in ottimo stato di manutenzione al fine di perseguire l'uniformità ed omogeneità del layout complessivo del posteggio;

4) Ulteriori coperture, art.10 - c. 3 lett. e) settimo punto

"è severamente vietato l'utilizzo di ulteriori coperture quali lenzuoli o altri materiali per ripararsi dal sole";

Chiarimento applicativo:

Il divieto attiene all'utilizzo di lenzuola o altri materiali in netta discontinuità con la struttura di vendita.

Si specifica pertanto che, in determinati e limitati casi, in base alla particolare posizione, orario, tipologia di merce e nella stagione estiva è possibile utilizzare limitate coperture, di dimensioni contenute, adeguata fattura e ottimo stato di manutenzione, purché le stesse risultino omogenee rispetto alla tipologia di copertura del mezzo (colore uniforme - no fantasia).

In definitiva, al fine di preservare il decoro espositivo, l'impressione complessiva deve rispondere ad una sorta di estensione delle coperture esistenti.